

ECONOMIA DELL'ARBITRATO

V-VI Lezione - Corso Diritto dell'Arbitrato

LIUC I sem. 2019 - 2020

Rinaldo Sali

OBBLIGHI E DIRITTI DELL'ARBITRO

DIRITTO al compenso

ART. 814

- Autoliquidazione degli arbitri e accettazione delle parti
- Liquidazione giudiziale in caso di disaccordo: ordinanza (presidente del tribunale) reclamabile in Corte d'Appello

ART. 816 septies

- Anticipazione delle «spese» agli arbitri
- Mancato pagamento degli anticipi: inefficacia della clausola con riferimento alla lite oggetto della controversia

***Art. 816-septies cpc* - Anticipazione delle spese**

[I]. Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte.

[II]. Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.

COME FUNZIONA ECONOMICAMENTE L'ARBITRATO AMMINISTRATO

1. Le voci di costo
2. Il parametro: il valore di lite
3. I pagamenti: tempi e modi
4. I mancati pagamenti
5. La ripartizione dei costi tra le parti (*costs allocation*)

COME SI CONTROLLANO I COSTI

6. Nelle clausole
7. Nella fase iniziale della controversia
8. Nel corso del procedimento

1. LE VOCI DI COSTO

A. ARBITRI

- compenso e rimborsi definiti dall'istituzione arbitrale
- scaglioni tariffari con minimi e massimi, basati sul valore di lite,
- tariffe per arbitro unico e per collegio

B. ISTITUZIONE

- compenso definito dall'istituzione stessa
- scaglioni tariffari a cifre fisse, basati sul valore di lite

C. CTU

- compenso e rimborsi definiti dall'istituzione arbitrale
- equo apprezzamento, tenendo conto di: tariffe professionali, giudiziali, ogni altra circostanza

D. AVVOCATI DIFENSORI

- compensi NON definiti dall'istituzione
- libera determinazione con la parte (cd. Parametri forensi)

LE VOCI DI COSTO: UNA COMPARAZIONE

	GIUSTIZIA ORDINARIA	ARBITRATO AD HOC	ARBITRATO AMMIN.
GIUDICI / ARBITRI	-- <i>[Pagati dallo Stato]</i>	Compensi e rimborsi pagati dalle parti. (Auto)determinazione fatta dagli arbitri sulla base delle tariffe professionali. Devono essere accettati dalle parti. Se non accettati, liquidazione giudiziale (art. 814.2 cpc).	Compensi e rimborsi pagati dalle parti. Determinazione fatta dalla CAM sulla base del proprio tariffario.
SPESE DI SEGRETERIA	--	Compenso del segretario (eventuale) dell'arbitrato, determinato dagli arbitri	Compenso della CAM, determinato dalla stessa.
SPESE DI REGISTRAZ.	Contributo unificato	Imposta di bollo	Imposta di bollo
SPESE PER UDIENZE	--	Eventuale costo di locali per udienze, pagati dalle parti.	-- <i>(compreso nel compenso dell'istituzione)</i>
AVVOCATI DIFENSORI (SPESE LEGALI)	Pagati dalle parti sulla base dei parametri forensi	Pagati dalle parti sulla base dei parametri forensi	Pagati dalle parti sulla base dei parametri forensi
CTU - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO	Pagato dalle parti sulla base di tariffe giudiziali.	Pagato dalle parti sulla base di tariffe professionali.	Pagato dalle parti. Liquidazione fatta dalla CAM sulla base di 'equo apprezzamento' (contemperando tariffe giudiziali, professionali e ogni altra circostanza).

2. IL PARAMETRO IN ARBITRATO: IL VALORE DI LITE

- Valore di lite = insieme di tutte le domande formulate dalle parti.
- Il Regolamento dell'istituzione arbitrale fissa criteri precisi di determinazione del valore di lite.
- Le parti, determinando con le domande il valore di lite, sono responsabilizzate sui costi generali dell'arbitrato e mantengono più realistiche le pretese.

3. I PAGAMENTI: MODI E TEMPI

- A. Parti → pagano l'istituzione arbitrale
- B. Istituz. → fattura alle parti
- C. Istituz. → riversa i compensi agli arbitri
- D. Arbitri → fatturano compenso all'istituz.

Nessun rapporto economico diretto tra parti e arbitri (e ctu) nell'arbitrato amministrato.

3. I PAGAMENTI: MODI E TEMPI

1. **FONDO INIZIALE: dopo il deposito della domanda** di arbitrato (e della memoria di risposta), l'istituz. richiede alle parti un fondo iniziale per l'avvio della procedura

2. **2° TRANCHE: nel corso del procedimento** l'istituz. può richiedere alle parti integrazioni del fondo iniziale in relazione
 - a) all'attività svolta oppure
 - b) in caso di variazione del valore della controversia

3. **SALDO: a conclusione del procedimento e prima del deposito del lodo (circa 1 mese prima)** l'istituz. richiede il saldo finale delle spese

4. I MANCATI PAGAMENTI

Ipotesi di mancato pagamento:

- richiesta alla parte adempiente di pagare l'intero in sostituzione della parte inadempiente, con riconoscimento del credito nel lodo
oppure
- richieste di pagamenti separati alle parti, ciascuna in funzione delle proprie domande: la decisione degli arbitri sarà solo sulle domande «pagate»

Perdurando il mancato pagamento:

- sospensione ed estinzione del procedimento.

** Tale sistema dell'arbitrato amministrato è stato recepito anche per l'arbitrato ad hoc , nell'art. 816-septies cpc*



5. LA RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE PARTI

Gli arbitri, con riguardo a tutte le spese (compensi arbitri, istituzione, ctu, spese di difesa), stabiliscono nel lodo:

- la soccombenza parziale o totale di una parte (*"Costs follow the events"*)

Oppure

- la compensazione tra le parti

Gli arbitri possono utilizzare la ripartizione delle spese per sanzionare comportamenti non conformi delle parti, quali:

- comportamenti ostruzionistici o dilatori
- ritardati o mancati adempimenti delle ordinanze arbitrali
- inadempimenti sugli anticipi
- domande ingiustificatamente elevate

6. IL CONTROLLO DEI COSTI NELLE CLAUSOLE

- Clausole semplici e ben redatte
- Scelta dell'arbitro unico o del collegio; talvolta preferibile rinviare tale scelta all'istituzione

7. IL CONTROLLO DEI COSTI NELLA FASE INIZIALE DELLA CONTROVERSIA

- Scegliere un avvocato difensore disponibile
- Nominare arbitri disponibili e indipendenti (l'eventuale procedura di riconsiliazione o contestazione comporta un aggravio di tempi e di costi)
- Depositare atti introduttivi conformi ai requisiti del Regolamento e il più possibile completi sul merito e sulle pretese

8. IL CONTROLLO DEI COSTI NEL PROCEDIMENTO

- Lingua: evitare doppia lingua del procedimento e degli atti
- Attività istruttoria limitata (dagli arbitri) al necessario
- Numero limitato di atti e tempi brevi per il loro deposito (contestuale o differito)
- Udienze: scelta del luogo più adatto e numero limitato di udienze; udienza di costituzione anche senza riunione fisica degli arbitri
- Utilizzo dell'IT: videoconferenza o conferenza telefonica
- Transazione o conciliazione: ruolo attivo degli arbitri nel promuoverla e favorirla
- Trasparenza dei tariffari e dei criteri applicati